

Impugnazione proposta il 22 novembre 2012 dalla Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2012, causa T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Commissione europea

(Causa C-533/12 P)

(2013/C 32/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprèvote, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- annullare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale l'11 settembre 2012, nella causa T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Commissione europea, in quanto annulla l'articolo 1, secondo e terzo comma, della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008, riguardante le misure N C-58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) ⁽¹⁾, in quanto (i) la Commissione ha compiuto un errore di diritto e manifesti errori di valutazione con riferimento alle analisi del prezzo di vendita negativo di EUR 158 milioni, dell'apporto di capitale congiunto e concomitante, da parte della CGMP, per un importo di EUR 8,75 milioni, nonché degli aiuti alle persone per l'importo di EUR 38,5 milioni; e (ii) l'analisi, effettuata dalla Commissione, del saldo della ristrutturazione, per un importo definitivo di EUR 15,81 milioni, era basata su una premessa errata;
- condannare la Corsica Ferries alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente solleva quattro motivi diretti al parziale annullamento della sentenza del Tribunale.

In primo luogo, con riferimento alla cessione a prezzo negativo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia non soltanto travisato il margine discrezionale di cui la Commissione dispone ai fini dell'applicazione del criterio dell'investitore privato in economia di mercato, ma abbia anche commesso un errore di diritto in merito all'interpretazione di tale criterio. Il Tribunale ha snaturato la decisione della Commissione e non ha adempiuto il suo obbligo di motivazione accogliendo un'interpretazione del criterio dell'investitore privato in economia di mercato in contrasto con l'articolo 345 TFUE.

In secondo luogo, con riferimento all'apporto di capitale, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato la decisione della Commissione, considerando che quest'ultima non ha tenuto conto della totalità degli elementi rilevanti nella sua valutazione della comparabilità delle condizioni di investimento degli apporti di capitale privato concomitanti.

In terzo luogo, con riferimento alle misure di aiuto alle persone, il Tribunale avrebbe non soltanto snaturato la decisione della Commissione, ma avrebbe anche commesso un errore di diritto e sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione quanto al vantaggio di cui la SNCM avrebbe beneficiato.

In quarto luogo, e alla luce di quanto precede, gli argomenti del Tribunale relativi al saldo della ristrutturazione, calcolato ad EUR 15,81 milioni, sarebbero inoperanti.

⁽¹⁾ GU 2009, L 225, pag. 180.

Impugnazione proposta il 26 novembre 2012 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2012, causa T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Commissione europea

(Causa C-536/12 P)

(2013/C 32/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam e J. Rossi, agenti)

Altre parti nel procedimento: Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza emessa dalla Quarta Sezione del Tribunale l'11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione europea, T-565/08, in quanto ha annullato l'articolo 1, secondo e terzo comma, della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008, riguardante le misure N C-58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) ⁽¹⁾;
- statuire in via definitiva sulla controversia oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente solleva quattro motivi diretti all'annullamento della sentenza del Tribunale.

In primo luogo, la ricorrente considera che il Tribunale ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando che la Commissione ha compiuto un errore di diritto nel ritenere che la cessione della Société nationale maritime Corse-Méditerranée al prezzo negativo di EUR 158 milioni non costituisca aiuto di Stato. La ricorrente contesta al Tribunale, da un lato, di aver ritenuto che la Commissione non potesse prendere in considerazione il rischio del pregiudizio all'immagine commerciale dello Stato, in quanto attore economico globale del settore privato, nel contesto del criterio dell'investitore privato attento ed accorto, allo scopo di stabilire se il pagamento di indennità complementari di licenziamento ai dipendenti della SNCM in caso di liquidazione di quest'ultima sarebbe del pari stato effettuato da un investitore privato attento ed accorto. D'altro lato, essa contesta al Tribunale il fatto di esigere dalla Commissione la prova che il pagamento di indennità complementari di licenziamento costituiva una pratica sufficientemente affermata, ovvero costante, tra gli imprenditori privati.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel ritenere che la Commissione non abbia preso in considerazione la totalità degli elementi rilevanti nell'ambito della sua analisi della comparabilità dell'apporto di capitale di EUR 8,75 milioni effettuata dall'azionista pubblico della SNCM e dell'apporto di capitale di EUR 26,25 milioni effettuato dagli acquirenti privati, e che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la clausola risolutiva della cessione concessa agli acquirenti privati nel contesto della privatizzazione della SNCM.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato l'articolo 36, in combinato disposto con l'articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, nonché l'articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, qualificando come aiuti di Stato le misure di aiuto alle persone per l'importo di EUR 38,5 milioni, senza verificare, in subordine, se tale misura rispondesse al criterio dell'investitore privato attento ed accorto, come tuttavia sostenuto dalla Commissione nella decisione controversa e dal governo francese all'udienza dinanzi al Tribunale.

Da ultimo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando che la Commissione ha compiuto un manifesto errore di valutazione approvando il saldo della ristrutturazione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle linee direttrici.

Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-545/12)

(2013/C 32/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, J. Hottiaux e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica di Cipro, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18) e, in ogni caso, non avendo comunicato tutte le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva medesima;
- irrogare alla Repubblica di Cipro, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il versamento di una penalità pari a un importo giornaliero di EUR 6 504,96, calcolata a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte;
- condannare Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva di cui trattasi, che essa elenca.

La Repubblica di Cipro non ha pienamente trasposto nel proprio ordinamento interno le disposizioni della direttiva. Segnatamente, la Commissione rileva che, al momento del deposito del ricorso, la Repubblica di Cipro non aveva trasposto nel proprio ordinamento interno gli articoli 1, paragrafo 1, 3, 7, paragrafo 1, paragrafo 3 e paragrafo 5, 10, 15, nonché l'allegato I, punto 2, l'allegato II, punto 5.2 e gli allegati IV, V e VI della direttiva.

Pertanto, la Commissione ritiene che la Repubblica di Cipro sia venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

(¹) GU 2009, L 225, pag. 180.